REGOLAMENTO E PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

A.T.L.DEL CUNEESE, Valli Alpine e Città d'Arte (di seguito ATL), nell'affidamento dei contratti pubblici di servizi, forniture e lavori, agisce nel rispetto delle norme del Dlgs. n. 50/2016 recante il Codice dei contratti pubblici, del Regolamento di attuazione di cui al Dpr. n. 207/2010 per la parte ancora in vigore, delle altre norme nazionali e regionali compatibili, dei provvedimenti attuativi a natura obbligatoria del Dlgs. n. 50/2016.

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di sua formale approvazione da parte di ATL, è reso pubblico attraverso la sua pubblicazione sul sito internet della Società e costituisce fonte integrativa e di dettaglio rispetto alla suddetta normativa.

In ogni caso, l'attività di ATL, finalizzata all'affidamento dei contratti disciplinati dal presente regolamento, è ispirata ai principi comunitari nonché, in particolare, ai principi di cui all'art. 30 del Dlgs. n. 50/2016.
Il presente Regolamento tiene conto delle modifiche normative emanate in relazione all'emergenza Sars-Cov-2, di cui al DL n. 76/2020 convertito in L. 120/2020 che hanno previsto modifiche al Codice degli Appalti per procedure adottate entro il 31 dicembre 2021.
Le disposizioni di cui al presente regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari, nelle more dell'approvazione di eventuali modifiche.
Tutti gli importi indicati nel presente regolamento sono da intendersi Iva esclusa.

ART. 1 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e Legge n. 135 del 7 agosto 2012.
2. Linee Guida Anac
3. Legge 28 dicembre 2015, n. 208
4. Art. 75 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27.
5. Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

ART. 2 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Con riferimento a ciascuna procedura di affidamento di cui al presente regolamento deve essere nominato un Responsabile del Procedimento.
Il Responsabile del Procedimento svolge tutti i compiti relativi alla procedura di affidamento, nonché, ove previsto nell'atto di nomina, alla vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto.
ATL nominerà un Direttore dei Lavori o un Direttore dell'esecuzione del contratto laddove tale funzione non sia assegnata o non sia assegnabile al Responsabile del Procedimento, nonché nei casi previsti nella Linea guida n. 3 di ANAC.

ART. 3 – INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA DI ACQUISTO

Ai fini dell'individuazione della procedura di acquisto da utilizzare nel caso concreto è necessario stabilire se si tratti di un appalto di forniture e/o servizi ovvero di un appalto di lavori.
Per la scelta della procedura da applicare si fa, in via primaria, riferimento agli artt. 36 e 37 d.lgs. n. 50/2016: resta ferma la possibilità di procedere all'acquisizione del lavoro, bene e servizio anche secondo le altre modalità previste dal d.lgs. n. 50/2016, ed in particolare dall'art. 63 ove ne ricorrano i presupposti ed essi siano esplicitati nella determina a contrarre.

ART. 4 – ACQUISIZIONE DI LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

L'appalto di lavori oggetto del presente regolamento può essere effettuato:
a) mediante la procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del Codice previa consultazione, nel caso di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera b) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 come convertito, individuati in base ad indagini di mercato, o tramite elenchi di operatori economici, o attingendo da elenchi presenti nel Mercato Elettronico delle P.A. o altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento; nel caso di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro il numero degli operatori economici da consultare è di almeno 10 ove esistenti; nel caso di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e inferiore alle soglie di cui all'art 35 del d.lgs. n. 50/2016, il numero degli operatori da consultare è di almeno 15, ove esistenti;

ART. 5 – ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

L'appalto per l'affidamento di forniture di beni e servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'art.35 del D.lgs. 50 del 2016, oggetto del presente regolamento può essere effettuato:
a) mediante procedura negoziata senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato, o tramite elenchi di operatori economici, o attingendo da elenchi presenti nel Mercato Elettronico delle P.A. o altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento;

ART. 6 – ACQUISIZIONE DI LAVORI PER IMPORTI INFERIORI A 150.000 EURO E DI SERVIZI E FORNITURE PER IMPORTI INFERIORI A 75.000 EURO

1. Per gli affidamenti di valore inferiore a 150.000 euro per i lavori e a 75.000 euro per i servizi e le forniture, fatte salve le disposizioni operative previste dalle singole Amministrazioni/Regioni committenti o, comunque, per i fondi che finanziano i singoli progetti, è possibile procedere mediante affidamento diretto;
2. L'affidamento diretto è adeguatamente motivato in ordine alla scelta dell'affidatario ed avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e rotazione.
3. Fino a 40.000 euro, la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria

ART. 7 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa di cui al precedente art.1, nonché alla procedura interna.